

COMUNE DI ZUGLIANO

Provincia di VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ZUGLIANO (VI).

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 15.02.2016

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 19.02.2025

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e norme di rinvio**
- Art. 2 – Definizioni**
- Art. 3 - Finalità e Principi**
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali**
- Art. 5 - Notificazione al Garante**
- Art. 6 - Titolare del trattamento dati**
- Art. 7 - Responsabile del trattamento dati**
- Art. 8 - Sicurezza dei dati**
- Art. 9 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 10 - Informazioni rese al momento della raccolta**
- Art. 11 - Diritti dell'interessato**
- Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento**
- Art. 14 - Modifiche Regolamentari**
- Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità.**

Articolo 1 – OGGETTO E NORME DI RINVIO

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Zugliano (VI). Per tutto quanto non risulta essere disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la limitazione, la cancellazione e la distribuzione di dati acquisiti con apparecchi di videosorveglianza;
 - c) per **“dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e rilevata mediante trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza: si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Zugliano (VI), nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per **“designato”** al trattamento: persona fisica espressamente designata che opera sotto l'autorità del Titolare del trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo con specifici compiti e funzioni;
 - f) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
 - g) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali trattati con sistemi di videosorveglianza;
 - h) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) Per **“codice”**, il D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 - codice in materia di protezione dei dati personali -.
 - l) Per **“Attività di videosorveglianza”**, l'attività effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse correlati, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e integrata (finalizzato alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e dei beni), alla prevenzione dei comportamenti vietati di cui ai Regolamenti comunali;
 - m) Per **“Impianto di videosorveglianza”**, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere e/o fotocamere, in grado di riprendere e registrare immagini e/o suoni;

- n) Per “**Profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- o) Per “**Pseudonimizzazione**”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un Interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Articolo 3 – FINALITA' E PRINCIPI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza nel territorio del Comune di Zugliano gestito dal Comune di Zugliano tramite il Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri attribuiti all'ente.

2. La videosorveglianza viene effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Che i dati siano trattati in base ai seguenti principi:

-PRINCIPIO DI LICEITA': il trattamento di dati personali, da parte di Soggetti Pubblici, è consentito se vi è un legittimo interesse ovvero se serve a tutelare la proprietà pubblica da furti, atti vandalici o non rispetto dei regolamenti comunali.

-PRINCIPIO DI NECESSITA': nell'approntare sistemi di videosorveglianza, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Il sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

-PRINCIPIO DI MINIMIZZAZIONE: il comune di Zugliano posizionerà sistemi di videosorveglianza solo se necessari a raggiungere l'obiettivo di evitare danni alla proprietà pubblica, atti di vandalismo o non rispetto dei regolamenti comunali. Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. I sistemi di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Ogni installazione di sistemi di videosorveglianza richiede, caso per caso ed a “monte” una valutazione specifica sul “se” e su “quali” apparecchiature di ripresa installare, nonché sulle “modalità organizzative” afferenti le singole fasi del trattamento.

- PRINCIPIO DI RESPONSABILIZZAZIONE: le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento 679/2016). In base al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle finalità del

trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ai sensi dell'art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, nell'ambito dell'utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana, "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione").

- **PRINCIPIO DI TRASPARENZA:** i cittadini devono essere informati se oggetto di riprese video tramite idonei segnali di avvertimento (ai sensi delle Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottate il 29 gennaio 2020 dall'Edpb)

Articolo 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI (DI PUBBLICO INTERESSE)

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.
2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di apparecchi di videosorveglianza sono esclusivamente di pubblico interesse per il Comune di Zugliano (VI).
Il trattamento dei dati personali tramite sistemi di videosorveglianza è finalizzato:
 - all'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della sicurezza sul territorio comunale;
 - alla gestione e tutela del patrimonio pubblico ed ambientale;
 - alla prevenzione di atti di vandalismo o danneggiamento;
 - al monitoraggio del traffico;
 - all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - al controllo di determinate aree per rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
4. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
5. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce, inoltre, un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Forze di Polizia svolgono quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un maggior grado di sicurezza nei luoghi pubblici.
6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante.
7. Il sistema di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20.05.1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati; non potrà, altresì, essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Articolo 5 – NOTIFICAZIONE AL GARANTE

I dati trattati non devono essere notificati al Garante in base al principio di responsabilizzazione. Saranno notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy.

Articolo 6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI

1. Il Comune di Zugliano (VI) nella figura del Sindaco Pro-tempore è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. Il Titolare del Trattamento dei dati personali è dotato di autonomi poteri di decisione e direzione in ordine al trattamento dei dati mediante videosorveglianza.
2. Compete al Titolare del trattamento dati:
 - la nomina/revoca del Responsabile del Trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.
 - la notificazione al Garante per la protezione dei dati personali laddove necessaria.
 - la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Il Titolare del trattamento dati prima di installare ed attivare un sistema di videosorveglianza deve valutare obiettivamente e con un approccio selettivo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento. Lo stesso è nominato con Decreto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. Il Responsabile può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del materiale trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni da questo impartite.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni dei sistemi, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile.
6. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione dei sistemi.
7. Il Responsabile custodisce le chiavi di accesso alla centrale operativa e le password di accesso al sistema.
8. La o le società incaricate di effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza - qualora nello svolgimento di tali attività svolgano un trattamento di dati personali - sono nominate dai Responsabili al Trattamento

sulla base di apposita delega del Titolare, ovvero da altra persona specificatamente delegata dallo stesso Titolare, quali Responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo 679/2016, ed eventualmente amministratori di sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008. I rapporti con i Responsabili del trattamento, di cui al comma 1, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

Articolo 8 - SICUREZZA DEI DATI

1. La banca dati è custodita presso idonea sala di conservazione per garantire la protezione dei dati personali oggetto di trattamento. La banca dati è protetta da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. La sala di controllo è situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati dal Responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 9 - MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4 .
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 comma 2 punto 4, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza. Le modifiche dell'impianto di videosorveglianza e/o l'installazione di nuove telecamere vengono demandate ad appositi provvedimenti della Giunta Comunale.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare rilevamenti biometrici, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema attivato di cui al suddetto articolo 4.
4. Le immagini video sorvegliate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. In casi di

necessità, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.
6. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Titolare ed il Responsabile, nonché ai soggetti di cui all'art. 7 commi 4 e 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di Polizia.

Articolo 10 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Zugliano (VI), in prossimità delle aree video sorvegliate, affigge un'adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 7, del RGPD. Le informazioni devono essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi). L'interessato deve poter stimare quale zona sia coperta da una telecamera.
2. L'informazione di primo livello (segnale di avvertimento) deve comunicare i dati più importanti, ovvero le finalità del trattamento, l'identità del titolare del trattamento e l'esistenza dei diritti dell'interessato.
3. Le informazioni di secondo livello sono accessibili all'interessato nel sito internet del comune di Zugliano.

Articolo 11 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, il Titolare assicura all'Interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - a. diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (articolo 15, paragrafo 1 del GDPR): I. le finalità del trattamento; II. le categorie di dati personali in questione; III. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; IV. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo; V. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; vi. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; VII. qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; VIII. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;

- b. il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del GDPR;
 - c. il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR;
 - d. il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - e. il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - f. il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - g. il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'Interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'Interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al Titolare che deve provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni, con proroga a 90 (novanta) giorni, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'Interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite.
 5. Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli Interessati.
 6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Resta fermo il diritto dell'Interessato a ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
 7. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
 8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli Interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 12 – MISURE DI SICUREZZA

1. Le misure tecnico - organizzative devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" in osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali.
2. Il personale autorizzato al trattamento ha l'obbligo di attenersi al rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare al trattamento e di operare su dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato.
3. I dati sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, utilizzando anche attrezzature

di registrazione digitali in maniera da impedire la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

4. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.
5. L'accesso al sistema di videosorveglianza, da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 13 – Accesso alle immagini da parte dei soggetti legittimati al trattamento dei dati.

1. Il Titolare e/o il Designato individuano diversi profili di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo soggetto legittimato, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono abilitati a visionare le sole immagini dai soggetti che possono effettuare ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.
3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - a) al Titolare ed agli autorizzati dello specifico trattamento;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
4. Eventuali accessi di soggetti ulteriori rispetto a quanto suesposto devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare.
5. Tutti gli accessi effettuati per la visione delle immagini da parte di persone autorizzate sono registrati tramite i file di log generati automaticamente dal sistema informatico. In tal modo, è possibile registrare le operazioni che vengono compiute sulle immagini oggetto di registrazione.
6. I soggetti legittimati, di cui al comma 1, sono dotati di proprie credenziali di autenticazione tali da garantire adeguati livelli di sicurezza. I medesimi sono responsabili della custodia e della corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza.

Articolo 14 – VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

1. Il comune di Zugliano favorisce, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei soggetti privati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza integrati, previo accordo con l'Ente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza delle città.
2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al precedente comma 1 sono installati a cura e spese dei soggetti privati partecipanti ed inseriti nel sistema di videosorveglianza.

Articolo 15 – COMUNICAZIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del comune di Zugliano a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare e che operano sotto la loro diretta autorità.

Articolo 16 – DIFFUSIONE DEI DATI

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall’Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Articolo 17- CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dei sistemi di videosorveglianza, i dati personali acquisiti tramite tali strumenti sono:
 - distrutti;
 - conservati per fini esclusivamente istituzionali nel rispetto dei termini massimi di conservazione.
 - ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti e solo laddove sussista uno dei requisiti posti dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR.

Articolo 18 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, dalla normativa vigente.

Articolo 19 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Compete al Responsabile per il trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza attivarsi per proporre, al Titolare del trattamento dati personali, modifiche al Regolamento laddove:
 - dovessero registrarsi mutamenti legislativi in materia;
 - venissero approvati, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, nuovi indirizzi sul trattamento dati tramite sistemi di videosorveglianza.Il Titolare del trattamento dati personali, esaminate le proposte di cui al comma che precede, provvede a sottoporle al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della relativa Delibera di adozione.
2. In conformità con la vigente normativa in materia di trasparenza questo Regolamento viene pubblicato:
 - all’albo on line del Comune;
 - sul sito istituzionale dell’Ente (Sezione Regolamenti)

୧୧୧୧୧ ୩୩୩୩୩